

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI MASSELLO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8**

OGGETTO: Imposta di soggiorno - variazioni al regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno.

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Massello, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOETTO ENRICO - Sindaco	Sì
2. TRON DAVIDE - Vice Sindaco	Sì
3. MOLLO ANDREA CARLO - Consigliere	Sì
4. TRON GRAZIELLA - Consigliere	Sì
5. BOSCHIAZZO ANNA - Consigliere	Sì
6. TRON EMANUELE - Consigliere	Sì
7. BOTTO ROBERTO - Consigliere	Sì
8. FENOGLIO FABIO - Consigliere	Sì
9. GALBIATI EMANUELE - Consigliere	Giust.
10. STREPPARAVA DANIELA ATTILIA - Consigliere	Sì
11.	
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Giovanni Andrea PORCINO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **BOETTO ENRICO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 20/12/2023 con la quale è stata istituita l'imposta di soggiorno nel Comune di Massello ed approvato il relativo regolamento comunale per la disciplina della stessa;

RICHIAMATO l'articolo 4 del Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) che dispone in materia di imposta di soggiorno e s.m.i.;

RITENUTO opportuno, a seguito di un confronto con i gestori delle strutture ricettive, proposto dalla consigliera Strepparava e dai gestori stessi, apportare alcune modifiche al regolamento;

VISTE le modifiche al vigente regolamento, come di seguito indicato:

REGOLAMENTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 3 Soggetto passivo</p> <p>1. È soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Massello e non risulta iscritto all'anagrafe del medesimo comune.</p>	<p>Art. 3 Soggetto passivo</p> <p>1. È soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Massello e non risulta iscritto all'anagrafe del medesimo comune oppure non è dipendente a qualunque titolo di una delle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Massello</p>
<p>Art. 5 Esenzioni ed agevolazioni</p> <p>Sono esenti dal pagamento dell'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none">- i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e gli anziani oltre il compimento del settantesimo anno di età;- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;	<p>Art. 5 Esenzioni ed agevolazioni</p> <p>Sono esenti dal pagamento dell'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none">- i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e gli anziani oltre il compimento del settantesimo anno di età;- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;- i soggetti disabili ed un accompagnatore cadauno
<p>Art. 6 Obblighi tributari</p>	<p>Art. 6 Obblighi tributari</p>

<p>1. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.</p> <p>2. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 sono tenuti inoltre a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio del Comune; - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia); - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art. 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno; - segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta. <p>3. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.</p>	<p>1. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 2 sono responsabili della riscossione dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun semestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del semestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.</p> <p>2. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 sono tenuti inoltre a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio del Comune; - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia); - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art. 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno esclusivamente quando la stessa non sia desumibile dai documenti di identità degli ospiti o da altro documento comprovante la rientranza del soggetto nei casi di esclusione. - segnalare immediatamente all'Amministrazione, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta. <p>3. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 Versamento dell'imposta</p> <p>1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Massello. 2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso: a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune; b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune; c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro; d) mediante versamento unitario di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Versamento dell'imposta</p> <p>1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Massello. 2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del semestre in cui è avvenuto l'incasso: a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune; b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune; c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro; d) mediante versamento unitario di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11</p>

Rimborsi	Rimborsi e compensazioni
<p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 100 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.</p> <p>3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.</p>	<p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze future.</p> <p>L'avvenuta compensazione, riferita a somme erroneamente versate in precedenza, verrà comunicata, mezzo mail, contestualmente alla trasmissione della comunicazione di cui all'art. 6 comma 1. Qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 100 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, da richiedersi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.</p> <p>3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.</p>

RICHIAMATO l'articolo 7 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in materia di autonomia regolamentare dei Comuni;

RICHIAMATI gli articoli 42 e 48 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in materia di competenze degli Organi di Governo;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti l'imposta di soggiorno ed alle successive disposizioni normative;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare il regolamento in relazione all'art. 42 comma 2 lettera a) e f) del decreto legislativo 267/2000 ed all'art. 4 del decreto legislativo n. 23/2011;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.lgs. 18.08.2000, n. 267,

In esito alla votazione dell'emendamento conservato agli atti, approvato con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Graziella Tron), espressi nelle forme di legge;

Con votazione del testo coordinato, con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Daniela Attilia Strepparava e Graziella Tron) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche apportate al Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno come di seguito indicate:

REGOLAMENTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">Art. 3 Soggetto passivo</p> <p>1. È soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Massello e non risulta iscritto all'anagrafe del medesimo comune.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 Soggetto passivo</p> <p>1. È soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Massello e non risulta iscritto all'anagrafe del medesimo comune oppure non è dipendente a qualunque titolo di una delle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Massello</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 Esenzioni ed agevolazioni</p> <p>Sono esenti dal pagamento dell'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e gli anziani oltre il compimento del settantesimo anno di età; - i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario; - i volontari che prestano servizio in occasione di calamità; - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti; - il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635; 	<p style="text-align: center;">Art. 5 Esenzioni ed agevolazioni</p> <p>Sono esenti dal pagamento dell'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e gli anziani oltre il compimento del settantesimo anno di età; - i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario; - i volontari che prestano servizio in occasione di calamità; - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti; - il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635; - i soggetti disabili ed un accompagnatore cadauno
<p style="text-align: center;">Art. 6 Obblighi tributari</p> <p>1. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.</p> <p>2. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 sono tenuti inoltre a:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 Obblighi tributari</p> <p>1. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 2 sono responsabili della riscossione dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun semestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del semestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.</p> <p>2. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 sono tenuti inoltre a:</p>

<p>- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio del Comune;</p> <p>- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);</p> <p>- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art. 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;</p> <p>- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.</p> <p>3. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.</p>	<p>- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio del Comune;</p> <p>- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);</p> <p>- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art. 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno esclusivamente quando la stessa non sia desumibile dai documenti di identità degli ospiti o da altro documento comprovante la rientranza del soggetto nei casi di esclusione.</p> <p>- segnalare immediatamente all'Amministrazione, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.</p> <p>3. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 Versamento dell'imposta</p> <p>1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Massello. 2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso: a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune; b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune; c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro; d) mediante versamento unitario di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Versamento dell'imposta</p> <p>1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Massello.</p> <p>2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del semestre in cui è avvenuto l'incasso:</p> <p>a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune;</p> <p>b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune;</p> <p>c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;</p> <p>d) mediante versamento unitario di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 Rimborsi</p> <p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 Rimborsi e compensazioni</p> <p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze future.</p> <p>L'avvenuta compensazione, riferita a somme</p>

<p>almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 100 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.</p> <p>3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.</p>	<p>erroneamente versate in precedenza, verrà comunicata, mezzo mail, contestualmente alla trasmissione della comunicazione di cui all'art. 6 comma 1. Qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 100 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, da richiedersi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.</p> <p>3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.</p>
--	--

DI DARE ATTO della nuova formulazione del Regolamento, risultante dalle modifiche come sopra riportate, allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
BOETTO ENRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Andrea PORCINO

PARERI

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Regolarità contabile	Favorevole	24/04/2024	Enrico BOETTO	
Regolarità tecnica	Favorevole	24/04/2024	Enrico BOETTO	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/05/2024 al 30/05/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Massello, li 15/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Andrea PORCINO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale di Massello, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione come prescritto dall'art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

È immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Andrea PORCINO
